



## **REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **TITOLO I Principi generali**

#### **Art. 1** *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ai sensi delle vigenti norme e della Convenzione istitutiva.

#### **Art. 2** *Quadro normativo generale.*

1. Il presente Regolamento è ispirato ai disposti normativi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36 e della L.R. 20 gennaio 1997 n° 13, nonché a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
2. Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n° 267/2000 e n° 165/2001 e s.m.i. .

#### **Art. 3** *Istituzione e sede dell'Autorità d'Ambito.*

1. L'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" è costituita, per le finalità e gli scopi di cui alla legge n° 36/94 e L.R. n° 13/97 e conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva, dagli Enti locali ricompresi nell'Ambito e svolge in nome e per conto di tutti gli Enti locali le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
2. L'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" ha sede in Vercelli.
3. Presso tale sede operano gli Uffici dell'Autorità d'Ambito secondo quanto previsto dal Regolamento di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

### **TITOLO II Organi e Funzioni dell'Autorità d'Ambito**

#### **Art. 4** *Organi dell'Autorità d'Ambito.*

1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito , e svolgono le funzioni previste dalla legge n° 36/94, dalla L.R. n° 13/97, dalla Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e dal presente Regolamento:
  - o l'Assemblea Generale;
  - o le Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee;
  - o la Conferenza dell'Autorità d'Ambito ;
  - o il Presidente dell'Autorità d'Ambito ;
  - o l'Ufficio di Presidenza
  - o il Comitato Esecutivo;
  - o il Direttore dell'Autorità d'Ambito;

#### **Art. 5** *L'Assemblea Generale*

1. L'Assemblea Generale è l'organo consultivo dell'Autorità d'Ambito.
2. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni, o Assessori o Consiglieri loro delegati, dai Presidenti delle Province e dai Presidenti delle Comunità montane, ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", così come individuati negli allegati alla Convenzione istitutiva.
3. Ad essa competono : \* la valutazione dei problemi posti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato; \* le eventuali proposte di modificazione della convenzione istitutiva; \* la valutazione circa la funzionalità ed adeguatezza della convenzione istitutiva al raggiungimento dei fini perseguiti.

#### **Art. 6** *Convocazione dell'Assemblea Generale*

1. L'Assemblea Generale è convocata, con cadenza almeno triennale, dal Presidente dell'Autorità d'Ambito.
2. L'Assemblea Generale è convocata tramite avviso scritto da inviarsi a mezzo posta almeno venti giorni prima della data indicata per la riunione.
3. L'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza Generale è stabilito dal Presidente dell'Autorità d'Ambito anche su indicazione dei componenti l'Assemblea stessa.
4. Almeno 5 giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza a disposizione dei componenti l'Assemblea Generale.
5. In caso di urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata anche con un preavviso di 5 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione telefonica e/o a mezzo telefax recante in sintesi gli argomenti da trattare.

#### **Art. 7** *Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee*

1. I Comuni non appartenenti alle Comunità Montane, individuati nell'allegato "B" alla convenzione istitutiva, costituiscono Aree Territoriali Omogenee.
2. I Sindaci di tali Comuni, o gli assessori o consiglieri loro delegati, si riuniscono in assemblea, convocata dal Sindaco del Comune centro-zona, ovvero da uno o più Sindaci che rappresentano 1/20 della quota di rappresentanza.
3. Il Sindaco che ha disposto la convocazione o il più anziano tra questi, assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea elegge, con la maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, tra i componenti il proprio rappresentante nella Conferenza dell'Autorità d'Ambito, assicurando modalità che garantiscono equamente le realtà territoriali.
5. Ai Comuni e alle Comunità montane, a mezzo dei loro rappresentanti in Conferenza, è inviata la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio, il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il programma di attuazione di erogazione del servizio, la deliberazione del modello organizzativo e delle forme di gestione del servizio idrico integrato, la definizione delle tariffe, che sono pubblicate all'Albo pretorio di ciascun ente.
6. L'Assemblea può presentare proposte alla Conferenza ed esprimere pareri sull'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
7. I pareri dell'Assemblea vincolano comunque il voto dei rappresentanti in Conferenza.
8. Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea rende periodicamente conto del proprio mandato all'Assemblea, consulta almeno due volte l'anno i Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea in occasione dell'approvazione del preventivo e del rendiconto, delle tariffe, della scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, riferendo degli oggetti in deliberazione, dell'andamento di gestione del servizio idrico integrato, nonché recependo eventuali indirizzi cui attenersi in Conferenza.

#### **Art. 8** *La Conferenza dell'Autorità d'Ambito - Funzioni.*

1. Sono funzioni tipiche della Conferenza dell'Autorità d'Ambito quelle previste al Capo II della Legge n° 36/94 così come disposto dalla L.R. n° 13/97 e dalla conseguente Convenzione istitutiva.
2. In particolare la Conferenza dell'Autorità d'Ambito, organo di rappresentanza degli Enti locali per l'organizzazione ed il controllo del Servizio Idrico Integrato, svolge per il territorio di competenza, le seguenti attività:
  - o definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguirsi mediante l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario;
  - o definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
  - o determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n° 36/94, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;

- o organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;
  - o attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ai fini della corretta applicazione della tariffa e la tutela degli interessi degli utenti.
3. Compete altresì alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito:
- a. eleggere e revocare il Presidente;
  - b. approvare ed aggiornare la dotazione organica dell'Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito e nominare il Direttore dell'Ufficio di Presidenza;
  - c. approvare i regolamenti e le convenzioni necessarie al suo funzionamento;
  - d. approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto;
  - e. istituire nuove aree territoriali omogenee o modificare le esistenti definendo le relative rappresentanze aggregate nel rispetto dei dispositivi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della convenzione istitutiva;
  - f. approvare la relazione annuale redatta dal Direttore dell'Ufficio di Presidenza sulla organizzazione e sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;
  - g. emanare atti generali di indirizzo, direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto di piani e/o programmi;
  - h. La Conferenza può altresì svolgere ogni altra funzione in materia di Risorse Idriche che le venga affidata dalla Convenzione, da leggi Statali e/o Regionali o, per incarico espresso, dagli Enti Locali aderenti alla Convenzione medesima.

**Art. 9** *Composizione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.*

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese , Verellese , Casalese" è composta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva, da n° 26 membri in rappresentanza dei sotto elencati Enti Locali e loro raggruppamenti territoriali:

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL CERVO LA BURSCH  
 COMUNITA' MONTANA PREALPI BIELLESI  
 COMUNITA' MONTANA VALLE DI MOSSO  
 COMUNITA' MONTANA VALLE SESSERA  
 COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE DELL'ELVO  
 COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DELL'ELVO  
 BIELLESE 1  
 BIELLESE 2  
 BIELLESE 3  
 BIELLESE 4  
 COMUNITA' MONTANA VALSESIA  
 VERCELLESE 1  
 VERCELLESE 2  
 VERCELLESE 3  
 VERCELLESE 4  
 VERCELLESE 5  
 VERCELLESE 6  
 VERCELLESE 7  
 VERCELLESE 8  
 VERCELLESE 9  
 CASALESE 1  
 CASALESE 2  
 PROVINCIA DI BIELLA  
 PROVINCIA DI VERCELLI  
 PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
 PROVINCIA DI TORINO

2. Ogni componente partecipa alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con la rappresentanza stabilita nell'allegato " C " della Convenzione istitutiva, di volta in volta aggiornata automaticamente, in seguito a modifiche di legge, oppure, in casi diversi, a seguito di idonea Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
3. I componenti la Conferenza dell'Autorità d'Ambito sono i referenti locali per ogni problematica relativa al Servizio Idrico Integrato e devono relazionare periodicamente, conformandosi a quanto disposto dal presente Regolamento, agli Enti rappresentati circa l'attività svolta dall'Autorità d'Ambito.
4. I componenti della Conferenza, il Presidente ed il Direttore dell'Ufficio di presidenza dell'Autorità d'Ambito, nonché i loro coniugi, non possono far parte di organi di gestione delle aziende e/o dei Consorzi che si occupano direttamente o indirettamente di erogazione di servizi idrici nell'ambito dell'Autorità medesima.
5. I componenti la Conferenza dell'Autorità d'Ambito durano in carica fino alla loro sostituzione. L'iniziativa per la sostituzione è attribuita agli Enti Locali che li esprimono.

6. In ogni caso, ad ogni tornata elettorale che coinvolga almeno 1/3 degli Enti locali dell'Autorità d'Ambito n° 2, i rappresentanti delle aree territoriali omogenee, di cui all'art. 6 comma 4 della Convenzione istitutiva, debbono necessariamente essere riconfermati o sostituiti dalle Assemblee dei Sindaci delle aree medesime, che dovranno essere appositamente convocate entro un termine di 45 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti a seguito di rinnovo elettorale.
7. I membri che cessino per una qualsiasi ragione dalla carica di consigliere in seno agli enti partecipanti o i loro rispettivi delegati, restano in carica sino alla loro sostituzione.
8. La Conferenza procede, nella prima seduta utile, alla verifica dei titoli di ammissione dei nuovi componenti designati, al fine di accertarne la legittimazione dei propri membri .
9. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito elegge nel suo seno e con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza il suo Presidente. Con la medesima maggioranza il Presidente può essere revocato.
10. Il Presidente decade qualora cessi per una qualsiasi ragione dalla carica ricoperta presso l'ente rappresentato. In tal caso la prosecuzione dell'attività è assicurata per la durata massima di quarantacinque giorni dalla cessazione, dal Vice Presidente Vicario o in caso di sua assenza, decadenza od impedimento dall'altro Vice Presidente ed ancora, in caso di assenza, decadenza od impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano in età fra i componenti della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
11. Nell'ipotesi in cui, trascorso il termine di cui al precedente comma non si sia provveduto alla nomina del nuovo Presidente, decadono i due Vice Presidenti ed il Comitato esecutivo. In tale eventualità le relative funzioni di Presidente vengono esercitate fino alla nomina dello stesso, dal membro più anziano in età fra i componenti della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, cui compete fra l'altro, l' onere di procedere alla convocazione d'urgenza della Conferenza per la nomina del Presidente.

**Art. 10** *Funzionamento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.*

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno 1/20mo delle quote di rappresentanza.
3. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito è convocata, in via ordinaria, dal suo Presidente tramite avviso a mezzo posta da inviarsi almeno venti giorni prima della data indicata per la riunione.
4. L'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza dell'Autorità d'Ambito è stabilito dal Presidente anche su indicazione dei componenti la Conferenza e/o del Direttore dell'Autorità.
5. Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici della Segreteria Operativa a disposizione dei componenti la Conferenza.
6. In caso di urgenza la Conferenza dell'Autorità d'Ambito può essere convocata anche con un preavviso di 5 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione telefonica e/o a mezzo telefax recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito è validamente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 10 della Convenzione.
8. Delle sedute della Conferenza viene redatto processo verbale dal quale risultano : \* l'ordine del giorno con eventuali integrazioni; \* nominativo dei presenti; \* gli elementi essenziali delle relazioni svolte e degli interventi; \* le decisioni adottate a seguito di votazione espressa.
9. I processi verbali della riunioni, sono redatti a cura del Segretario dell'Autorità d'Ambito nominato dalla Conferenza, il quale svolge altresì funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Autorità d'Ambito ed esprime la conformità alle norme sui provvedimenti adottati.
10. In caso di assenza o impedimento del Segretario la verbalizzazione viene redatta a cura di un funzionario incaricato dal Presidente .
11. Tutte le deliberazioni della Conferenza una volta approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e pubblicate all'albo dell'Autorità ai sensi dell'art.124 del D. Lgs 267/2000.
12. Il Segretario dopo i necessari riscontri, attesta in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività della stessa; tutti gli atti sono raccolti e conservati a cura dell'Ufficio Amministrativo.
13. Partecipa alle riunioni della Conferenza il Direttore con funzioni di collaborazione ed assistenza tecnico-amministrativa .

**Art. 11** *Il Presidente dell'Autorità d'Ambito.*

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Autorità d'Ambito nei rapporti con le autorità statali, regionali e locali ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale.
2. Egli assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dagli organi dell'Autorità d'Ambito.
3. In particolare il Presidente:
  - a. convoca e presiede la Conferenza dell'Autorità d'Ambito e l'Assemblea Generale;
  - b. convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
  - c. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito ;
  - d. è il Legale Rappresentante dell'Autorità d'Ambito nei confronti di terzi e la rappresenta in giudizio;

- e. stipula le Convenzioni di affidamento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato;
  - f. promuove consultazioni con gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n° 2 al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, sia mediante incontri generalizzati che nelle singole realtà territoriali;
  - g. trasmette, tramite i rappresentanti in Conferenza, agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati dall'Autorità d'Ambito entro 20 giorni dalla loro adozione, nonché la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale circa l'erogazione del servizio;
  - h. esercita ogni altra iniziativa necessaria alla migliore organizzazione e funzionamento del Servizio Idrico Integrato.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
  5. La forma tipica dei provvedimenti del Presidente dell'Autorità d'Ambito è il Decreto.

#### **Art. 12** *Ufficio di Presidenza*

1. L'Ufficio di Presidenza è organismo che ha il compito di agire come strumento istituzionale di raccordo fra le varie realtà territoriali dell'ATO 2 e la Conferenza dell'Autorità d'Ambito, in particolare esso ha il compito di elaborare proposte da sottoporre alla Conferenza per il tramite del Comitato Esecutivo in merito alle linee di programmazione e di intervento nel capo dell'organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
3. Il Comitato Esecutivo, nella prima riunione, individua al proprio interno la figura di due Vice Presidenti dell'Autorità d'Ambito, di cui uno con funzioni vicarie.
4. La nomina dei due Vice Presidenti viene effettuata, mediante separata votazione, dalla Conferenza dell'Autorità nella prima riunione utile, con appello nominale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
6. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, questi ultimi sono sostituiti dall'altro Vice Presidente.
7. Nell'ipotesi in cui trascorso il termine di cui al precedente articolo 9 non si sia provveduto alla nomina del nuovo Presidente, decadono i due Vice Presidenti e di conseguenza si scioglie l'ufficio di Presidenza.

#### **Art. 13** *Comitato Esecutivo*

1. Il Comitato Esecutivo è organismo consultivo della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e coadiuva il Presidente per lo svolgimento delle attività allo stesso delegate dalla convenzione istitutiva, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità d'Ambito, da dodici componenti della Conferenza dell'Autorità, ivi compresi i due Vice Presidenti di cui al comma 2 dell'articolo 12, eletti con la maggioranza dei due terzi delle quote dalla Conferenza medesima.
3. Il Comitato Esecutivo, quale organo consultivo, costituisce articolazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito ed esercita le proprie funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo.
4. Il Presidente sottopone ad esame e parere del Comitato Esecutivo gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e l'organizzazione dei relativi lavori.
5. Le proposte e i pareri del Comitato Esecutivo sono illustrati alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito dal Presidente.
6. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro del Comitato può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che possono rientrare nella competenza del Comitato stesso. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dal Comitato. Alle riunioni partecipa il Direttore dell'Autorità d'Ambito.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata da almeno tre membri dello stesso con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione della richiesta.
8. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
9. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente Vicario, o in caso di assenza di entrambi, il Vice Presidente.
10. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide qualunque sia la partecipazione numerica dei suoi componenti, purché non inferiore a tre compreso il Presidente od un suo sostituto.
11. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura degli Uffici di Presidenza.
12. Il Comitato provvede all'esame preliminare degli atti di competenza della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, allo stesso rimessi dal Presidente o rinviati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

13. Il Comitato Esecutivo attua gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e persegue, nell'ambito delle sue competenze ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti della stessa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito.
14. Il Comitato Esecutivo esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti della Conferenza, sottoponendo alla stessa proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza della medesima, compresa l'adozione e le modifiche del presente Regolamento.
15. Le adunanze del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. Il Presidente, tuttavia, può disporre che alle adunanze del Comitato siano presenti, con funzioni consultive, i dirigenti e i funzionari incaricati. Alle sedute partecipano, con funzioni di verbalizzazione, funzionari all'uopo incaricati. Inoltre, possono essere invitati alle riunioni del Comitato, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Sindaci appartenenti all'Ambito o altri rappresentanti designati, nonché tecnici estranei all'Autorità d'Ambito per illustrare progetti o particolari proposte.

**Art. 14** *Il Direttore dell'Autorità d'Ambito.*

1. Il Direttore dell'Autorità d'Ambito, nominato secondo le modalità stabilite dal Regolamento di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, provvede ad attuare gli indirizzi generali e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Ente, secondo le direttive impartite al Presidente e sovrintende alla gestione dell'Autorità perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. Il Direttore svolge le funzioni previste dalla Convenzione Istitutiva e le competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Direttore svolge inoltre gli ulteriori incarichi conferiti dal Presidente e dalla Conferenza.

**Art. 15** *Personale degli Uffici*

1. Per l'espletamento delle funzioni, l'Autorità d'Ambito si avvale di una propria struttura dotazionale individuata dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
2. Nelle more di copertura dei posti d'organico vacanti l'Autorità d'Ambito potrà utilizzare strumenti di natura flessibile per assicurarne le funzioni :
  - a. mediante forme di "comando o distacco" da parte degli Enti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 2, ai sensi dell'art.12 della Convenzione istitutiva;
  - b. mediante forme di collaborazione coordinata;
  - c. mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato;
  - d. mediante forme di convenzione ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento.
3. Il personale degli Uffici centrali, posto funzionalmente ed esclusivamente al servizio dell'Autorità d'Ambito, ai sensi della lettera a) del precedente comma, mantiene il rapporto di servizio con gli Enti di provenienza.
4. Il servizio prestato presso l'Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito vale, a tutti gli effetti, come servizio reso nell'Ente di appartenenza.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano, in materia di rapporto di lavoro, le norme di cui al Capo I, Titolo II, Libro V del codice civile, la normativa in materia di personale degli Enti locali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni - Enti locali, sia infine, per quanto attiene i diritti e le prerogative sindacali i Contratti Collettivi Nazionali Quadro.

**TITOLO III**  
**Norme finali.**

**Art. 16** *Approvazione del Regolamento e sue eventuali modificazioni.*

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Autorità d'Ambito con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti cui corrispondano almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza stabilite ai sensi della Convenzione.
2. Tale maggioranza è altresì necessaria per ogni sua successiva eventuale modificazione e/o integrazione.
3. Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità d'Ambito n° 2 dandone comunicazione agli Enti Locali partecipanti.

**Art. 17** *Controllo partecipativo sull'attività dell'Autorità d'Ambito.*

1. E' riconosciuto a ciascun Comune, e più in generale a ciascun utente del Servizio Idrico Integrato, il diritto di sottoporre all'attenzione dell'Autorità d'Ambito, mediante motivata istanza, proposte, problemi, richieste, attinenti l'attività e gli scopi dell'Autorità medesima.
2. Sono garantiti i diritti di accesso ai documenti dell'Autorità d'Ambito secondo le leggi vigenti in materia, anche attraverso il sistema internet, fermo restando che nessun segreto, se non in relazione a precisa disposizione normativa, può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti locali costituenti l'Autorità d'Ambito n° 2.
3. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni normative tendenti alla tutela della riservatezza dei dati personali.

**Art. 18** *Disposizioni finanziarie.*

1. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito sono coperte da trasferimenti statali, regionali e/o di altri Enti locali, nonché dai canoni di concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. Le modalità di tenuta contabile e di bilancio dell'Autorità d'Ambito sono regolate da apposito Regolamento di gestione contabile approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

**Art. 19** *Svolgimento dei procedimenti.*

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità d'Ambito si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Autorità d'Ambito dispone, ove occorra, l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti nonché delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

**Art.20** *Disposizione finale.*

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente dall'adozione , il testo approvato con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 31 in data 9 dicembre 2002.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso riferimento ai disposti della Convenzione istitutiva, ai regolamenti dell'Ente ed alle normative di settore .